

**ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON PIU' OPERATORI
ECONOMICI PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI CHIRURGIA
CON ASSISTENZA ROBOTICA PER IMPIANTI PROTESICI DEL GINOCCHIO
PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE DELL'AZIENDA
USL DELLA ROMAGNA**


TRA

AUSL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata, anche "committente") C.F. e P.I. 02483810392, in persona di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso l'Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per conto dell'Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore ad interim dell'U.O. Acquisti Aziendali, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, di cui alla deliberazione del direttore generale n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" e smi

E I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, di seguito anche Appaltatore, Fornitore o Impresa, in persona di _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, munito dei poteri di firma come da visura camerale;

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, di seguito anche Appaltatore, Fornitore o Impresa, in persona di _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____, munito dei poteri di firma come da visura camerale;




PREMESSO

- che con determinazione n. del è stato determinato di contrarre ed è stata indetta una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la FORNITURA IN SERVICE DI UN sistema DI CHIRURGIA CON ASSISTENZA ROBOTICA PER IMPIANTI PROTESICI DEL GINOCCHIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. Durata dell'accordo quadro anni 2 (due); valore economico stimato dell'accordo quadro, comprensivo delle opzioni, € 2.723.000,00 (al netto dell'IVA), - bando G.U.U.E. 2019/S _____ del **/**/2019;
- con la richiamata Determinazione n. _____ si è proceduto altresì ad approvare il bando, l'estratto dell'avviso di gara, il disciplinare di gara, corredato di tutti gli allegati, documenti tutti pubblicati nei termini e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta;
- che in esito all'espletamento della suddetta procedura, con determinazione n. _____ del **/**/**** il Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali ha disposto l'aggiudicazione dell'accordo quadro con più operatori economici per la FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI CHIRURGIA CON ASSISTENZA ROBOTICA PER IMPIANTI PROTESICI DEL GINOCCHIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA ai seguenti operatori economici:

per la durata di anni 2, alle condizioni di cui all'offerta economica, al disciplinare di gara e suoi allegati, alla documentazione presentata in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, per un totale complessivo, su base biennale fino a un massimo di € _____ (al netto dell'IVA);

- che il provvedimento di aggiudicazione, corredato degli allegati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs n. 50/16, è stato inviato agli operatori economici in data _____ tramite PEC trasmessa attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER;
- che l'obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;



- che il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato e dagli allegati, dalla determinazione di aggiudicazione, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che nei confronti dei Fornitori sono state esperite positivamente le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, fermo restando che l'efficacia del presente contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva, nel caso di esito negativo delle verifiche da parte delle autorità competenti per quanto riguarda il requisito di cui all'art.80 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;
- prima della stipula del contratto applicativo, inoltre, l'operatore economico dovrà costituire correlato deposito cauzionale definitivo nella misura del 10 % dell'importo del contratto con le modalità e le riduzioni previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- il fornitore è in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e si impegna a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore giuridico della premessa e degli allegati

Quanto in premessa, unitamente agli allegati e a tutti i documenti richiamati nella presente scrittura, agli atti dell'U.O. Acquisti Aziendali, costituisce, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte essenziale ed integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'Accordo quadro

Il presente accordo disciplina ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI CHIRURGIA CON ASSISTENZA ROBOTICA PER IMPIANTI PROTESICI DEL GINOCCHIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO OSTEOARTICOLARE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA comprensiva di tutte le prestazioni previste all'art. 1 del capitolato tecnico. Con il presente accordo la stazione appaltante affida all'appaltatore, che



accetta, le predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti ivi richiamati e si impegna sin d'ora ad eseguirle.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché il committente non darà esecuzione ai contratti applicativi.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura oggetto del presente contratto, è regolata in via gradata:


- a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica di ciascun operatore economico contraente, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento "DUVRI" - redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, debitamente compilati e sottoscritti dagli aggiudicatari; documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni



Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.

Articolo 5 – Durata dell'accordo quadro e opzioni


L'Accordo Quadro ha durata di 2 (due) anni dalla data di stipulazione del contratto o da quando si sia data esecuzione al contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. con modifiche con L. 120 del 11/09/2021.

Nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante stipulerà, in base alle necessità individuate, i contratti applicativi fino, al massimo, al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro

Successivamente alla scadenza dell'AQ non possono essere emessi contratti applicativi. Ove, alla data di scadenza di sopraddetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento dei contratti applicativi emessi durante la vigenza dell'accordo, l'appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l'Accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1(uno) anno per un importo di € 592.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze se presenti. In tali ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato all'esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, essendogli preclusa ogni tipo di eccezione. La previa accettazione dell'aggiudicatario, in caso di rinnovo contrattuale, è prevista solo a fronte di condizioni parzialmente diverse, che in ogni caso non implicino modifiche sostanziali alla fornitura originaria. Resta espressamente pattuito fra le parti che nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 gg prima della scadenza del contratto originario.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, ai sensi dell'art.1331 del Codice civile e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l'Azienda USL si riserva il diritto di esercitare l'opzione di aumento delle prestazioni oggetto d'appalto fino al 30% in



più dell'importo complessivo a base d'asta dell'Accordo quadro, (pari a € **355.200**) alle stesse condizioni contrattuali, in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche, al momento non prevedibili


La durata dei contratti applicativi in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11, del Codice stimato in massimo 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni. Tale periodo contrattuale è sottoposto alla clausola risolutiva espressa, nel caso di aggiudicazione di una nuova procedura di gara da parte di questa Azienda USL o della centrale di committenza INTERCENTER e qualora le condizioni siano migliorative.

Articolo 6 - Valore economico dell'accordo quadro

Il valore economico complessivo del presente accordo quadro di durata biennale è pari ad € 1.184.000,00 a cui vanno sommate le seguenti opzioni: eventuale rinnovo di anni 1 (uno) per un importo di € 592.000,00, aumento delle prestazioni oggetto d'appalto fino al 30% in più dell'importo complessivo a base d'asta dell'Accordo quadro pari ad € 355.200,00; eventuale proroga tecnica dei contratti applicativi fino ad un massimo di 12 mesi pari ad € 592.000,00 per un totale, comprensivo di tutte le opzioni, di € 2.723.000,00 al netto dell'IVA - alle condizioni ed ai prezzi riportati nelle offerte economiche .

La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro che è meramente presuntivo, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi. Gli OO.EE, pertanto, non potranno pretendere in alcuna sede la stipula di alcun contratto attuativo, in nessuna misura. L'importo massimo indicato non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante che, pertanto, non risponderà nei confronti del fornitore in caso di contratti attuativi che siano complessivamente inferiori a detto importo.

Gli appaltatori per contro sono vincolati all'esecuzione delle attività che, in base al presente accordo, saranno richieste con specifici contratti applicativi dal committente, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti massimi definiti dal presente accordo quadro.



I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, ecc.). Sono altresì a carico degli aggiudicatari tutte le spese ed oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi della fornitura stessa. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

I prezzi offerti di cui al presente accordo si intendono immutabili per tutta la durata dell'accordo medesimo.

Articolo 7 - Affidamento dei contratti applicativi


L'affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene esclusivamente al bisogno, mediante contratti applicativi (CA) coi singoli Operatori Economici selezionati. Ai fini del presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo "strumento" negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione agli AQ, e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/di fornitura (di terzo livello) emessi dalla Stazione appaltante sino a concorrenza del valore economico nominale del CA.

Nell'ambito del presente AQ si procederà alla stipula di contratti applicativi con i 2 Operatori Economici firmatari del presente AQ con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, e comunque entro il limite del tetto massimo dell'importo dell'accordo quadro, nel rispetto delle modalità e delle percentuali indicate all'art 3 del disciplinare di gara e precisamente

- al 1° O.E. classificato in graduatoria verrà assicurato fino a una percentuale massima del 80% del numero degli interventi previsti nel biennio;
- al 2° O.E. classificato in graduatoria verrà assicurato fino a una percentuale massima del 20% del numero degli interventi previsti nel biennio.

In sede di affidamento dei CA, le parti non possono apportare modifiche sostanziali ai rispettivi AQ. Tuttavia, se necessario, in occasione della stipula di ciascun singolo contratto applicativo, l'amministrazione committente può chiedere all'OE precisazioni e/o integrazioni all'offerta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento.

Ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto altresì conto della disponibilità economica interna (*budget*) e dell'importo massimo definito per l'Accordo quadro. Il CA deve essere stipulato nel corso della decorrenza temporale di ciascun AQ, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'AQ. In ogni caso la



scadenza dei contratti applicativi stipulati non potrà essere successiva a due anni dalla data di scadenza dell'A.Q.

Precedentemente alla stipulazione di ciascun contratto applicativo, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale del C.A., secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Con la stipula del CA, l'OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Detti CA sono efficaci e vincolanti per l'OE dalla trasmissione da parte dell'amministrazione committente di lettera contratto, equivalente ad attuazione degli AQ stipulati. La trasmissione avviene per via elettronica/digitale/PEC, o eventualmente via fax. Il CA è munito di apposito CIG derivato acquisito di volta in volta da parte dell'amministrazione committente e su sua diretta ed esclusiva responsabilità.


Il contratto applicativo è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 8- Condizioni generali di fornitura - responsabilità del Fornitore- Polizza assicurativa

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa.

L'Appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio/fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio/fornitura.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture/servizi



convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente, sia contrattualmente che extra contrattualmente, per danni, infortuni ed altri eventi pregiudizievoli a persone e/o cose che potessero derivare dalla fornitura/servizio in questione ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'AUSL, che fin da ora si considera sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

A tal riguardo l'Appaltatore dovrà mantenere in essere, per tutta la durata dei contratti applicativi, idonea polizza con primario Assicuratore e vincolata a favore dell'Azienda USL, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto.


In particolare detta polizza tiene indenne l' Azienda USL, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno la Ditta possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

In caso di polizza già attivata, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio/fornitura in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo.

Articolo 9 – Corrispettivi -

I prezzi offerti in gara restano invariati per tutta la durata dell' accordo quadro, e sono ritenuti congrui dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.

Il costo offerto per ogni intervento deve intendersi omnicomprensivo, con l'esclusione della sola I.V.A.; pertanto deve comprendere tutto quanto è necessario all'installazione "a regola d'arte" della strumentazione (piattaforma robotica), all'assistenza tecnica e alla fornitura delle relative protesi necessarie e di tutti i materiali monouso indispensabili per portare a termine l'intervento come richiesto nella documentazione di gara; il prezzo deve intendersi franco di ogni spesa (spedizione, spese doganali, imballo, scarico, trasporti interni - anche ai piani -



installazione, allontanamento dei materiali di risulta, assistenza durante il periodo di garanzia, ritiro, nonché gli eventuali oneri assicurativi che sono a carico dell'aggiudicatario, etc.).

I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno calcolati applicando a ciascuna prestazione effettuata il corrispondente importo unitario come risultante dal Dettaglio dell'Offerta Economica presentata in sede di gara.

Art 10 Ordini e fatturazione


Ordini e documenti di trasporto

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutte le aziende che intendono effettuare forniture e partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà,



nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a:

Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018, così modificato con Decreto del 27.12.2019 che dal 01/02/2020 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(si veda http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_publiche/acquisti_publici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_publiche_nso/)

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

Fatturazione

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:


Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall'ID PEPPOL);



- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- codice CIG;
- codice CUP (quando applicabile)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:
Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547-352250).

Art. 11 - Pagamenti


I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture, che saranno emesse previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati:

- dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni;
- dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi.

Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele



accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.


E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni




relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest'Azienda USL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva, così come previsto dall'art. 24 del presente disciplinare.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

La ditta aggiudicataria s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità




delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il codice CIG.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell'RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14 – Trasparenza e Amministrazione aperta

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del “patto di integrità”, già sottoscritto in fase di presentazione dell’offerta e che costituisce parte integrante del presente documento:

1. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
2. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n.209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato.
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la



gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.


Articolo 15- Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale ed al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori in vigore e che dovrebbero essere emanate. Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AUSL della Romagna.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia



dall'AUSL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.


L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Articolo 16- Personale adibito al servizio. Obblighi del fornitore

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina fiscale, previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del Committente da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Affidatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.



Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.


Articolo 17 – Inadempienze e penalità'

L'Ausl della Romagna ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

L'Azienda USL, a tutela della qualità delle prestazioni affidate e del rispetto delle norme contrattuali, si riserva di applicare le penali riportate all'articolo 11 del Capitolato Tecnico.

Articolo 18 – Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione del presente accordo e dei contratti applicativi, in caso di mancato adempimento del Fornitore alle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto di accordo quadro e negli atti e documenti in esso richiamati che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'AUSL della Romagna, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima ha facoltà di considerare risolti di diritto il contratto applicativo e/o l'accordo quadro, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.




In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'AUSL della Romagna può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli C.A. nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 20 "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei contratti applicativi, ai sensi dell' articolo "Condizioni generali di fornitura . Responsabilità del Fornitore-polizza assicurativa"
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AUSL della Romagna;
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza e trattamento dei dati";
- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza e Amministrazione aperta"

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'accordo quadro nei seguenti casi:

- a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'AQ, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- b) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- c) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza e trattamento dei dati";
- d) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- e) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza e Amministrazione aperta";
- f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.



La risoluzione dell'accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli CA a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'AQ stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Ausl della Romagna.

In tutti i casi di risoluzione dell'accordo quadro e/o dei contratti applicativi questa Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'AUSL della Romagna al risarcimento dell'ulteriore danno.


Nel caso di risoluzione dei CA il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento degli stessi.

Articolo 19 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture e servizi e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal



Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Azienda USL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato.

Il recesso potrà riguardare anche una parte dell'Accordo Quadro o di singoli contratti.


E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

L'Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AUSL della Romagna;

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato e in generale nella documentazione di gara, l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.



Articolo 20 – Cauzione definitiva

Con la stipula dei contratti applicativi a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'AUSL di importo pari al 10% del valore di suddetti contratti eventualmente incrementato ai sensi del D.Lgs.50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali). Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del C.A.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli ordini ricevuti.


In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto nell' articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto C.A. e dall'accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Az. USL, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda USL della Romagna.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l'accordo quadro.



Articolo 21 Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del presente contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dall'AUSL della Romagna. Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AUSL non autorizzerà il subappalto.


Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ausl della Romagna della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.



In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente accordo quadro.

Articolo 22- Direttore dell'esecuzione (DEC)

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Sig. _____ (tel. _____ mail _____) quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.


Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Articolo 24 – Riservatezza e Trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.



Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.

Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del fornitore.

Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679


Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'AUSL della Romagna risulta titolare, il Fornitore sarà nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e dovrà sottoscrivere la modulistica predisposta dall'Azienda USL della Romagna.

Articolo 25 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.

Articolo 26 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto



(dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi) non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti CA continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

PER L'AGGIUDICATARIO

_____ C.F. _____ per la ditta _____

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i

PER L'AGGIUDICATARIO

_____ C.F. _____ per la ditta _____

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i

Gli operatori economici firmatari dichiarano inoltre di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, le clausole contenute nei seguenti articoli: art 3.- Norme regolatrici e disciplina applicabile, art. 5.-Durata dell'accordo quadro e opzioni, art. 6- Valore economico dell'accordo quadro, art. 8 - Condizioni generali di fornitura - responsabilità del fornitore – polizza assicurativa; art.9 – Corrispettivi; art. 10 - Ordini e fatturazione; art.11.– Pagamenti; art. 12- Divieto di cessione del contratto e dei crediti; art. 14 - Trasparenza e amministrazione aperta; art. 15 - Sicurezza sul lavoro; art.16.- Personale adibito al servizio. Obblighi del Fornitore; art. 17 -Inadempienze e penalità; art. 18 - Risoluzione; 19 -.Recesso; 20 - Cauzione definitiva; 21 – Subappalto; art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali, art. 24 Riservatezza e Trattamento dei dati; art 25 - Foro competente.

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

U.O. Acquisti Aziendali

Il Direttore

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.